

<p>Il credito si determina quale differenza tra il numero di lavoratori a tempo indeterminato rilevato ogni mese ed il numero medio di lavoratori a tempo indeterminato presenti nei 12 mesi antecedenti il 14 maggio. L'incremento deve tener conto di eventuali diminuzioni verificatesi in società controllate o collegate ex art.2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto. In caso di assunzioni a tempo parziale il credito spetta proporzionalmente alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Per i soggetti che diventano datori di lavoro dal mese successivo all'entrata in vigore del decreto, ogni assunzione a tempo indeterminato rappresenta incremento occupazionale.</p> <p>Il credito, che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell'anno di imposta in cui viene concesso, non concorre alla base imponibile Irap e non rileva ai fini del calcolo del pro-rata di deducibilità sia degli interessi passivi che delle spese generali (artt. 61 e 109, co.5 Tuir).</p> <p>Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione entro 3 anni dalla data di assunzione dei lavoratori.</p> <p><u>Decadenza dall'agevolazione</u></p> <p>Il diritto al credito d'imposta viene meno:</p> <p>A) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello medio dei 12 mesi precedenti al 13 luglio 2011;</p> <p>B) se i posti di lavoro creati non vengono mantenuti per almeno 3 anni ridotti a 2 per le pmi;</p> <p>C) quando vengono definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che contributiva in materia di lavoro dipendente con irrogazioni di sanzioni per importi non inferiori ad €5.000 o violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori od infine in caso di provvedimenti definitivi da parte della magistratura per condotta antisindacale.</p>	
--	--

Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

<p>È reintrodotta il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (la c.d. <i>Tremonti Sud</i>) di cui all'art.1, co.271-279 L. n.296/07. Le Regioni interessate sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Con decreto ministeriale saranno stabilite le modalità di fruizione.</p>	<p>D.L. n.70/11 art.2-bis</p>
---	--------------------------------------

SEMPLIFICAZIONE FISCALE E DI ADEMPIMENTI

Detrazione 36% - 41% e 55%

<p><u>36% ristrutturazioni edilizie</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Viene abolito l'obbligo della comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate per poter usufruire della detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione edilizia. Sarà sufficiente, oltre alla comunicazione di inizio lavori al Comune competente, l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei dati catastali dell'immobile ed in caso di lavori eseguiti dal detentore (quale può essere l'affittuario) gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo (il contratto locativo); gli altri dati richiesti ai fini della detrazione. Con provvedimento delle Entrate saranno indicati i documenti da conservare ed esibire su richiesta degli uffici competenti. Viene parimenti eliminato l'obbligo di indicazione in fattura del costo della manodopera. <p><u>36%-41% ristrutturazioni edilizie cessione a titolo oneroso</u></p> <p>Il D.L. n. 138/11, a decorrere dal 17 settembre 2011, introduce la possibilità di mantenere il beneficio della detrazione, per i rimanenti periodi di imposta, in capo</p>	<p>D.L. n.70/11 art.7, co.1, lett. c) e co.2, lett. q) e r)</p>
--	--

<p>al soggetto che ha sostenuto le spese di ristrutturazione edilizia, anche in caso di vendita dell'immobile. Di conseguenza queste detrazioni possono competere sia al soggetto che ha sostenuto le spese ovvero all'acquirente dell'immobile, essendo quest'ultima ipotesi già prevista dalla precedente normativa.</p> <p>36% ristrutturazioni edilizie e 55% risparmio energetico</p> <p>Viene ridotta dal 10% al 4%, la ritenuta che le banche e le poste devono operare sui bonifici per il pagamento di spese per ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico.</p> <p>La C.M. n.41/11 ha precisato che, se gli intermediari, nelle more dell'aggiornamento dei sistemi operativi, hanno operato erroneamente, all'atto dell'accredito, la ritenuta del 10% nei confronti del soggetto beneficiario, possono accreditare direttamente al medesimo la differenza trattenuta in eccesso.</p>	<p>D.L. n.138/11, art.2, co.12- <i>bis-12-ter</i></p> <p>D.L. n.98/11 art.23, co.8</p>
<p>Contabilità semplificata</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Vengono modificati i parametri di accesso al regime di contabilità semplificata elevandoli rispettivamente ad €400.000 di ricavi per le imprese di servizi ed €700.000 per le altre imprese. • A seguito delle modifiche all'art.66, co.3 Tuir è ammessa la deduzione, in deroga all'art.109, co.2, lett b) Tuir, dei costi concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi di imposta, nell'esercizio di ricezione della fattura, a condizione che le spese non siano superiori ad €1.000. 	<p>D.L. n.70/11 art.7, co.1, lett. d) e i) e co.2, lett. m) e s)</p>
<p>Fattura riepilogativa Iva</p>	
<p>Viene elevato ad €300 il limite d'importo delle fatture sia attive che passive, che possono essere annotate, cumulativamente, tramite apposito documento riepilogativo ex art.6 del DPR n.695/96.</p>	<p>D.L. n.70/11 art.7, co.1, lett. q) e co.2, lett. aa</p>
<p>Distruzione dei beni d'impresa</p>	
<p>Viene raddoppiato, passando da €5.164 ad €10.000 il valore dei beni ormai obsoleti per i quali è possibile procedere alla "distruzione" tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per i beni il cui valore sia superiore a tale soglia resta vigente l'obbligo del verbale redatto da pubblici ufficiali, GdF o notai.</p>	<p>D.L. n.70/11 art.7, co.1, lett. p) e co.2, lett. z)</p>
<p>Vidimazione libri annuali tenuti digitalmente</p>	
<p>Vengono apportate modifiche alla disciplina relativa alla tenuta delle scritture contabili con modalità informative attraverso la modifica dell'art.2215-<i>bis</i> c.c.. In particolare è prevista l'apposizione della marca temporale e della firma digitale sui libri, repertori e scritture contabili con cadenza almeno annuale e non più trimestrale. Se per un anno non vengono eseguite registrazioni, la firma digitale e la marca temporale devono essere apposte al momento della nuova registrazione ed è da quella data che decorre l'anno. Per i libri e per i registri la cui tenuta è prevista da disposizioni di legge, il termine annuale opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni di legge.</p>	<p>D.L. n.70/11 art.6, co.2, lett. f-<i>quater</i>)</p>
<p>Scheda carburante</p>	
<p>Viene abolito l'obbligo di tenuta della scheda-carburante per i soggetti che effettuano gli acquisti esclusivamente tramite pagamenti "tracciabili" (carte di credito, di debito e prepagate) ai fini della deducibilità dei costi e della detrazione della relativa Iva.</p>	<p>D.L. n.70/11 art.7, co.1, lett. l), co.2, lett. p)</p>